

STATUTO

FONDAZIONE ADI Collezione Compasso d'Oro

Istituzione privata di elevato profilo etico e sociale, la Fondazione è costituita mutuando i propri scopi dall'attività che l'ADI Associazione per il Disegno Industriale ha svolto e svolge ad oggi a tutela e sviluppo della cultura del design.

La tutela e lo sviluppo della Collezione Storica del Compasso d'Oro ADI, scopo principale della Fondazione, trova fondamento nella particolare importanza che tale Collezione riveste per il mondo culturale italiano.

La Collezione Storica del Compasso d'Oro ADI, infatti, rappresenta un'esperienza italiana di riferimento internazionale, un punto d'arrivo peculiare ed originale, in quanto dotata di prerogative e caratteristiche che la rendono eccezionale, assolutamente unica e irripetibile nel suo genere.

L'elemento di unicità che la contraddistingue è la sua diacronicità, ossia il suo essersi andata costruendo, nell'arco della sua storia, per stratificazioni successive, che la rende concreta metafora della costante e sempre nuova ricerca della perfezione e del bello. I pezzi che la compongono, raccolti a intervalli di due/tre anni circa, secondo l'autorevole giudizio che le giurie di volta in volta nominate hanno espresso in quel dato momento storico, costituiscono e testimoniano oggi l'eccellenza, diacronicamente intesa, del design italiano.

La Collezione Storica del Compasso d'Oro ADI racconta un percorso scandito in tappe che si succedono lungo, un percorso intessuto di quotidianità, testimoniata dalla presenza di molti degli oggetti che la compongono nelle abitazioni e nella vita degli uomini

In tal modo, la Collezione Storica del Compasso d'Oro ADI testimonia la storia stessa del design in Italia, svelando in maniera inconsueta e originale come il gusto si vada modificando con il passare del tempo

Un simile patrimonio merita la massima tutela ed un costante sviluppo, affinché il percorso già compiuto si arricchisca di sempre nuove tappe. Detto patrimonio è stato dichiarato "di eccezionale interesse artistico e storico" con Decreto del Ministero dei Beni Culturali del 22 aprile 2004

In tale ottica si inserisce l'attività della Fondazione.

In considerazione delle finalità impresse al momento della sua costituzione, la Fondazione, quale ente inserito nel cosiddetto Sistema ADI, persegue gli scopi di cui al presente statuto e compie tutte le attività strumentali, accessorie e connesse operando in strettissima sintonia con il proprio Partecipante Promotore Fondatore, ossia l'Associazione per il Disegno Industriale - ADI e collaborando con tutti gli enti che, come essa, fanno parte del Sistema ADI medesimo, al fine di un sempre maggior sviluppo e tutela del design.

Gli Organi della Fondazione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, si adoperano affinché la suddetta sintonia si traduca in un'operatività concretamente improntata alla cooperazione tra la Fondazione medesima ed il suo Partecipante Promotore Fondatore.

Art.1

Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione ADI Collezione Compasso d'Oro" con sede in Milano.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art 2

Scopi della Fondazione

In coerenza con la ratio ispiratrice esplicitata nel Preambolo, la Fondazione assume l'impegno di diffondere presso la società, le Istituzioni, il mondo culturale, la ricerca, l'impresa, la finanza, il pubblico e il volontariato, la comprensione dei contenuti e delle finalità del design, la sua percezione e diffusione come "valore" e come "motore innovativo" da estendere a tutti gli ambiti del vivere quotidiano e da declinare nel rispetto delle diversità.

La Fondazione, inoltre, riunisce risorse umane e finanziarie per destinarle alla tutela e alla divulgazione della cultura del design in Italia e nel mondo.

In particolare la Fondazione si propone di conservare, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, ideale e materiale costituito dalla Collezione Storica del Compasso d'Oro, che ad ogni edizione del Premio Compasso d'Oro ADI viene arricchita dei nuovi prodotti premiati e selezionati con menzione d'onore.

Art 3

Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse

Per i derivanti obblighi di tutela, valorizzazione e fruibilità del suo patrimonio e, in particolare, proprio della Collezione Storica del Compasso d'Oro ADI e affinché tale patrimonio sia strumento di conoscenza e di crescita del design italiano e del suo modello culturale di riferimento internazionale, gli scopi della Fondazione comprendono:

- la costituzione di una o più sedi museali, in Italia e all'estero, destinate alla Collezione e alle attività che ne alimentano la crescita;

- varie attività scientifiche (che includono la catalogazione e la conservazione del design);
- il sostegno di iniziative giuridiche in ambito nazionale e internazionale anche derivanti dal nuovo statuto del design equiparato a "prior art" in virtù del menzionato D.M. 22 aprile 2004;
- lo sviluppo e la promozione della cultura del design italiano, della sua eredità storica e delle prospettive future, con particolare attenzione a svolgere il ruolo di garante etico della qualità verso gli individui, la società civile e l'ambiente sostenibile;
- la difesa della sostenibilità socio-ambientale dell'innovazione, anche negli ambiti della ricerca e della formazione, attraverso Borse di Studio, mostre, convegni, concorsi e ogni altra iniziativa atta allo scopo.

Per diffondere la conoscenza del design e salvaguardare le sue testimonianze storiche, la Fondazione si propone altresì di promuovere e valorizzare tutte le altre manifestazioni che del design italiano esprimono le potenzialità e le vocazioni, anche mediante l'acquisizione e la conservazione di altri fondi, giacimenti, collezioni e archivi del design a vario titolo acquisiti o alla stessa conferiti da soggetti privati o pubblici.

La Fondazione opera attraverso i più efficaci mezzi di comunicazione e ogni idonea sinergia con soggetti istituzionali regionali, nazionali e internazionali, promuovendo intese ed accordi per il raggiungimento dei propri scopi.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro, in via meramente esemplificativa:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, Istituzioni ed Associazioni ed Enti culturali, scuole ed Università che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni materiali e immateriali di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti a qualsiasi titolo;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento e/o gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî;

f) promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;

g) erogare premi e borse di studio nonché organizzare seminari e corsi di formazione nei settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di servizi e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione svolge le attività di cui al presente articolo nel perseguimento dei propri scopi e salvaguardando le proprie finalità istituzionali, in sinergia con il Partecipante Promotore Fondatore Associazione per il Disegno Industriale – ADI.

Art 4

Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente tempo per tempo.

Art 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di Dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità, inclusi i marchi, impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Partecipante Promotore Fondatore, dai Partecipanti e dai Partecipanti Istituzionali;
- dal Fondo di Gestione di cui all'art 6 che segue;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, inclusi "fondi", giacimenti, archivi e collezioni;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio, dallo sfruttamento dello stesso e di ogni diritto derivante e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, nazionali ed esteri;
- dai contributi annuali dei Partecipanti e dei Partecipanti Fondatori nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- dai contributi annuali e/o pluriennali dei Partecipanti Istituzionali;
- dai ricavi delle attività istituzionali accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art 7

Esercizio finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di dicembre, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere approvato entro il 30 giugno.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni solo ed unicamente nel rispetto dei limiti previsti dagli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impegnati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art 8

Membri della Fondazione

L'Associazione per il Disegno Industriale - ADI, nella propria qualità di Fondatore Promotore, è membro di diritto della Fondazione.

Gli altri membri della Fondazione si dividono in:

- Partecipanti Fondatori;
- Partecipanti;
- Partecipanti Istituzionali.

Art 9

Partecipante Fondatore Promotore

E' Partecipante Fondatore Promotore l'Associazione per il Disegno Industriale - ADI, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, purché vi sia continuità di scopo.

Nel caso in cui il Partecipante Fondatore Promotore deliberi di procedere al proprio scioglimento, di trasformarsi, di aggregarsi ad altri soggetti ovvero comunque di estinguersi, il medesimo dovrà indicare il soggetto che eserciterà le prerogative ad esso spettanti previste dal presente statuto.

Art 10

Partecipanti Fondatori

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Fondatori le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti Pubblici o privati che hanno contribuito, anche in modo non continuativo, all'attività della Fondazione dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2008; l'elenco aggiornato di detti nominativi è pubblicato in apposita sezione del sito web della Fondazione.

I Partecipanti Fondatori contribuiscono al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione della Fondazione mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo e, in ogni caso, mediante i contributi in denaro, annuali o pluriennali, corrisposti con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione nel Piano Finanziario Triennale di cui all'art 16 lettera d) che segue.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Fondatori per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante Fondatore viene detenuta per tutto il periodo per il quale il contributo annuale risulta essere stato regolarmente versato.

Possono essere nominati Partecipanti Fondatori anche le persone giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all' Estero.

I Partecipanti Fondatori fanno parte della Consulta dei Partecipanti Emeriti, di cui all'art. 19 che segue, per tutto il periodo per il quale il contributo annuale fissato dal Piano Finanziario Triennale risulta essere stato dagli stessi regolarmente versato. I Partecipanti Fondatori, riuniti nella Consulta dei Partecipanti Emeriti insieme ai Partecipanti, designano un membro del Consiglio di Amministrazione di propria nomina, ai sensi dell'art. 19 che segue.

Quelli, tra i Partecipanti Fondatori, che risultino aver contribuito alla genesi dell'attività della Fondazione (già denominati "Partecipanti Fondatori") possono, ove lo desiderino e ne facciano espressa richiesta al Consiglio di Amministrazione, ottenere l'apposizione della specifica menzione di benemerenzza di "Partecipante Fondatore" sul Libro dei Partecipanti. Tale menzione risulterà visionabile nella sezione del sito web della Fondazione dedicata ai Partecipanti. In ogni caso, l'apposizione della menzione di benemerenzza, attestando il particolare impegno profuso per la nascita della Fondazione, non attribuisce al titolare diritti particolari o ulteriori rispetto agli altri Partecipanti.

Art 11

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti Pubblici o privati la cui candidatura, sottoposta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, venga da quest'ultimo accettata.

I Partecipanti contribuiscono al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione della Fondazione, mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo, e, in ogni caso, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, corrisposti con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione nel Piano Finanziario Triennale di cui all'art, 16 lettera d) che segue.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all' Estero.

I Partecipanti fanno parte della Consulta dei Partecipanti Emeriti, di cui all'art. 19 che segue, per tutto il periodo per il quale il contributo annuale in denaro risulta essere stato dagli stessi regolarmente versato.

Art 12

Partecipanti Istituzionali

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali gli organismi interessati ad offrire, mediante la Fondazione, un importante contributo alla promozione del design, quali, tra gli altri, gli Enti e le Istituzioni, pubbliche e private, le Fondazioni, gli Istituti di Credito, le

Assicurazioni e i grandi Gruppi della produzione, della distribuzione, della comunicazione e dei servizi.

I Partecipanti Istituzionali si distinguono dagli altri membri della Fondazione per il contributo, anche in termini economici, apportato all'attività della Fondazione.

I Partecipanti Istituzionali sostengono l'attività della Fondazione mediante i contributi in denaro corrisposti con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione nel Piano Finanziario Triennale di cui all'art. 16 lettera d) che segue.

In considerazione della notevole rilevanza del contributo dagli stessi apportato alla Fondazione, i Partecipanti Istituzionali hanno diritto di nominare fino ad un massimo di quattro (4) membri del Consiglio di Amministrazione.

L'esatto numero di membri del Consiglio di Amministrazione da nominarsi dai Partecipanti Istituzionali sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in scadenza, secondo le modalità di cui al successivo art. 16.

I Partecipanti Istituzionali, se del caso anche su impulso del Presidente, si riuniranno almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, al fine di eleggere, a maggioranza dei presenti, i propri rappresentanti nel Consiglio medesimo. In caso di presentazione di un numero di candidature superiore al numero di membri del Consiglio di Amministrazione da nominarsi dai Partecipanti Istituzionali, saranno preferite le candidature proposte (i) dai Partecipanti Istituzionali che hanno versato alla Fondazione il maggior importo di contributi, e, in subordine, (ii) dai Partecipanti Istituzionali con maggiore anzianità di partecipazione alla Fondazione, comunque tenendo conto della necessaria rappresentanza della pluralità dei Partecipanti Istituzionali. Nella votazione dei membri del Consiglio di Amministrazione da nominarsi dai Partecipanti Istituzionali, il voto dei Partecipanti Istituzionali sarà proporzionale all'ammontare dei contributi da ciascuno di essi erogati.

Ove il numero dei Partecipanti Istituzionali lo rendesse opportuno ovvero ove, per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione lo ritenesse appropriato, il Consiglio di Amministrazione medesimo potrà predisporre apposito ed analitico regolamento per la disciplina, ispirata ai predetti criteri di preferenza da approvarsi con maggioranza del Consiglio di Amministrazione comprensiva della totalità dei consiglieri espressi dai Partecipanti Istituzionali.

Art 13

Amici della Fondazione

Le persone fisiche che intendano, per qualsiasi ragione, sostenere l'attività della Fondazione in modo volontario, costituiscono gli "Amici della Fondazione ADI per il Design Italiano".

Essi non costituiscono un'associazione distinta dalla Fondazione e non godono di diritti statutariamente previsti.

In considerazione delle attività svolte a favore della Fondazione, possono venire invitati dal Consiglio di Amministrazione, a partecipare agli eventi organizzati, partecipati o promossi dalla Fondazione.

Art 14

Esclusione e recesso

I Partecipanti Fondatori, i Partecipanti ed i Partecipanti Istituzionali possono essere esclusi dalla Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti, in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di versamento dei contributi periodici e dei conferimenti previsti dal presente statuto nonché di esecuzione degli incarichi eventualmente conferiti dalla Fondazione;
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui al preambolo e all'art. 2 del presente statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

L'esclusione può, altresì, aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato dei capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Fondatori, i Partecipanti e i Partecipanti Istituzionali possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, comunicando tale intenzione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e concedendo un termine di preavviso non inferiore a dodici (12) mesi. Durante il decorso del preavviso resta, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e, in particolare, l'obbligo di versamento del contributo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Partecipante Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Art 15

Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- la Consulta dei Partecipanti Emeriti;
- il Revisore.

Art 16

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da undici componenti, così eletti

- almeno sei (6) membri designati dal Partecipante Fondatore Promotore e per esso dagli organi competenti;
- fino a quattro (4) membri in rappresentanza dei Partecipanti Istituzionali;
- un (1) membro designato dalla Consulta dei Partecipanti Emeriti.

Il numero dei consiglieri designati dal Partecipante Fondatore Promotore e dai Partecipanti Istituzionali è determinato dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza che deve includere il voto favorevole dei consiglieri eletti dai Partecipanti Istituzionali espressi da enti pubblici non commerciali.

In caso di mancata designazione di propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione da parte dei Partecipanti Istituzionali e/o dalla Consulta dei Partecipanti Emeriti, sarà cura del Partecipante Fondatore Promotore nominare i consiglieri mancanti.

Qualora nel corso del mandato il Consiglio di Amministrazione dovesse accogliere nuovi Partecipanti Istituzionali cui dare rappresentanza nel Consiglio della Fondazione, un corrispondente numero dei consiglieri nominati ai sensi del precedente comma decadrà.

I primi sei membri designati dal Partecipante Fondatore Promotore sono costituiti da:

- il Presidente dell'Associazione per il Disegno Industriale - ADI;
- il Vice Presidente dell'Associazione per il Disegno Industriale - ADI;
- i quattro rappresentanti nominati, rispettivamente, dal Dipartimento e/o Associazione Progettisti, dal Dipartimento e/o Associazione Imprese, dal Dipartimento e/o Associazione Distribuzione e Servizi e dal Dipartimento e/o Associazione Generale dell'Associazione per il Disegno Industriale – ADI.

I residui eventuali membri designati dal Partecipante Fondatore Promotore saranno individuati tra gli associati ADI che abbiano maturato almeno tre anni di anzianità nell'associazione stessa e che si siano distinti nel servizio prestato a favore dell'Associazione; ADI potrà altresì individuare tali membri tra esperti e/o consulenti di propria fiducia.

Poiché, per i membri di designazione del Partecipante Fondatore Promotore, l'attribuzione della qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione è strettamente collegata alla carica ricoperta nell'Associazione per il Disegno Industriale - ADI o comunque all'incarico dalla medesima ricevuto, il venir meno, per qualsiasi motivo, della carica o dell'incarico comporta, di diritto, la perdita della qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, qualifica la quale viene automaticamente trasmessa alla persona che sia chiamata a ricoprire la carica corrispondente nell'Associazione per il Disegno Industriale – ADI.

Ha diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Presidente uscente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, al suo interno, il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, scegliendo il primo tra i membri nominati dal Partecipante Fondatore Promotore ed il secondo tra i restanti membri nominati dai Partecipanti Istituzionali e dai Partecipanti Fondatori insieme ai Partecipanti.

I membri del Consiglio di Amministrazione – salvo quanto dianzi previsto – restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca, anche senza giusta causa, da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al secondo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora si dimetta un numero di Consiglieri tale che il numero dei Consiglieri rimasto in carica sia inferiore a tre, l'intero Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio di volta in volta individuate.

In particolare - ed oltre a quanto disposto dal presente statuto - provvede a:

a) predisporre e approvare, deliberando a maggioranza di sei (6) dei propri membri, il Regolamento della Fondazione, che contiene la disciplina di dettaglio relativa al funzionamento ed all'attività della Fondazione medesima, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 12 del presente statuto;

b) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, con particolare riguardo al piano della tutela, della valorizzazione e dell'arricchimento del patrimonio, proposto dal Curatore o dal Gruppo Curatoriale, predisponendo i relativi programmi annuali di attuazione;

- c) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività e del piano operativo della Fondazione;
- d) approvare il programma pluriennale delle attività ed il Piano Finanziario Triennale, stabilendo l'entità dei contributi che ciascuna categoria di Partecipanti è tenuta a versare, nonché le modalità e le scadenze con cui deve avvenire il relativo pagamento;
- e) conferire incarichi o delegare compiti specifici o funzioni, anche a terzi estranei alla Fondazione, determinandone l'oggetto, la natura, la durata del rapporto e l'eventuale compenso;
- f) nominare, ove ritenuto opportuno, su proposta del Presidente, un Direttore Generale con funzioni ausiliarie al Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone compiti, durata e natura dell'incarico (i cui contenuti e limiti saranno formalizzati con apposita procura notarile);
- g) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina, deliberando a maggioranza di sei (6) su undici (11) dei propri membri;
- h) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- i) predisporre, con l'ausilio del Revisore, ed approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- l) nominare, ove opportuno, i membri dell'Advisory Board;
- m) nominare, ove opportuno, il Curatore o il Gruppo Curatoriale;
- n) deliberare eventuali modifiche dello statuto o del Regolamento della Fondazione a maggioranza di sei (6) su undici (11) dei propri membri e sentito il parere non vincolato della Consulta dei Partecipanti Emeriti;
- o) deliberare, a maggioranza di sei (6) su undici (11) dei propri membri, in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- p) deliberare – con maggioranza che deve includere il voto favorevole dei consiglieri eletti dai Partecipanti Istituzionali espressi da enti pubblici non commerciali – le variazioni della misura dei contributi annui dei Partecipanti Istituzionali.

Art 17

Convocazione e Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti mediante l'invio, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei ad accertarne il ricevimento, di un avviso di convocazione, inoltrato almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, l'avviso

di convocazione può essere inviato tre giorni prima della data fissata per l'adunanza medesima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida se saranno presenti il Presidente e almeno tre (3) consiglieri.

In ogni caso, il Consiglio riunito in seconda convocazione può deliberare solo per l'ordinaria amministrazione della Fondazione.

Si considerano rientranti nella straordinaria amministrazione tutti gli atti che comportino un impegno di spesa pari o superiore ad Euro 50 000,00 (cinquantamila) e, come tali, possono essere deliberati solo dal Consiglio di Amministrazione riunito in prima convocazione.

Salvo quanto diversamente disposto nel presente statuto, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, la nomina del Presidente e del Vice Presidente, l'approvazione delle modifiche statutarie e la proposta di scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri nominati dal Partecipante Fondatore Promotore.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti; il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Art 18

Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Associazioni, Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente convoca, almeno una volta all'anno, una riunione collegiale a cui partecipano il Partecipante Fondatore Promotore, i Partecipanti Istituzionali, i Partecipanti Fondatori e i Partecipanti, quale momento istituzionale di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione, e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle finalità della Fondazione.

Art 19

Consulta dei Partecipanti Emeriti

La Consulta dei Partecipanti Emeriti è organo consultivo della Fondazione.

Essa è composta dai Partecipanti Fondatori e dai Partecipanti e si riunisce ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno e/o necessario acquisire il parere dei suoi componenti, su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, inviata, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei ad accertarne il ricevimento, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato tre giorni prima della data fissata per l'adunanza medesima.

L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

La Consulta dei Partecipanti Emeriti è da considerarsi validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

La Consulta dei Partecipanti Emeriti nomina il Revisore.

Essa deve essere obbligatoriamente convocata, anche su impulso del Presidente della Fondazione almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza del mandato del Revisore e del Consiglio di Amministrazione in carica, anche al fine di eleggere il membro del Consiglio di Amministrazione di propria nomina.

L'avviso di convocazione dovrà indicare oltre all'ordine del giorno, al luogo ed all'ora della prima convocazione anche il luogo e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

In sede di elezione del membro del Consiglio di Amministrazione di propria nomina, la Consulta dei Partecipanti Emeriti è validamente costituita, in prima convocazione, con la

presenza di metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi numero di Partecipanti e Partecipanti Fondatori sia presente. In ogni caso, le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Art 20

Curatore ed Advisory Board

Il Curatore o il Gruppo Curatoriale, ove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra professionisti del settore del design in ragione delle competenze e dell'esperienza acquisita nonché della collaborazione prestata nello svolgimento delle attività della Fondazione e/o del Partecipante Fondatore Promotore.

Svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- catalogazione completa e precisa dei pezzi componenti la Collezione Storica del Compasso d'Oro e verifiche circa eventuali duplicazioni;
- studio ed elaborazione dei format per l'esposizione dei pezzi e loro illustrazione;
- acquisto, nel rispetto dei limiti di spesa all'uopo fissati dal Consiglio di Amministrazione, di nuovi pezzi.

Ove risulti utile e/o opportuno ai fini dello svolgimento dell'attività della Fondazione, ai sensi dell'art. 3 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può istituire l'Advisory Board.

L'Advisory Board è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie d'interesse della Fondazione.

L'Advisory Board svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione, con il Curatore/Gruppo Curatoriale e con il Direttore Generale, ove nominati, nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare, esso svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale e/o pluriennale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

Art 21

Revisore

Il Revisore è scelto e nominato dalla Consulta dei Partecipanti Emeriti tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori ed estranee alle componenti del Consiglio di Amministrazione.

Esso può essere monocratico o collegiale secondo la scelta operata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore è organo consultivo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di

bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni e pareri, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art 22

Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, che potrà destinarlo ad altro Ente/soggetto idoneo a perseguire gli scopi statutari.

Salva diversa competenza inderogabilmente stabilita dalla legge, spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare lo scioglimento o l'estinzione dell'ente e nominare uno o più commissari liquidatori.

Art 23

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati, su iniziativa della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.

L'arbitrato avrà sede a Milano, sarà irrituale e gli arbitri giudicheranno secondo equità.

Art 24

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.